



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Delibera di Consiglio n. 10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, sessione ordinaria, di prima convocazione, ai sensi del decreto sindacale n.9719 del 07.04.2020 e dell'art.11 della L.R. 3/2020

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd.
18.03.2021

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

Attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria della
spesa dd. 18.03.2021

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

	Presente/Assente
Raugna Dario	Presente
Fabris Fabio	Presente
Polo Sara	Presente
Facchinetti Fiorenzo	Presente
Gordini Annamaria	Presente
Gaddi Michele	Presente
Marchesan Sebastiano	Assente
Lauto Dario	Presente
Polo Matteo	Presente
Reverdito Greta	Presente
Gaddi Claudio	Presente
Kovatsch Claudio	Presente
Medeot Elisabetta	Presente
Marin Roberto	Presente
Delbello Maurizio	Presente
Borsatti Roberto	Presente
Cicogna Luciano	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti
iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:

PREMESSO che ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova disciplina IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 13 dd. 5/6/2020, avente per oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020” .

RICHIAMATE altresì le disposizioni relative ad ICI ed IMU, del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente applicabili con la L. n. 160/2019;

VISTO:

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), con conseguente abrogazione della TASI;
- l’art. 1, commi da 739 a 783, ad opera dei quali è disciplinata l’imposta municipale propria (IMU);
- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

PREMESSO CHE:

- sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- i presupposti della novellata IMU, sono analoghi a quelli della precedente imposta che, come indicato dal comma 740, si conferma nell’oggettivo possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e sue assimilazioni, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

PRESO ATTO che l’aliquota **base** è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; (comma 754)

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

PRESO ATTO che, altresì, ai sensi del:

- comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RITENUTO OPPORTUNO usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.

1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC.

DATO ATTO che le modalità di calcolo sono contenute nell'art. 1 della L. n. 160/2019, nei seguenti:

- comma 761 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- comma 762, il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- comma 763, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti

dalle dichiarazioni presentate.

- comma 765, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

RICHIAMATA la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

PRESO ATTO della mancata adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 756 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto stesso ed attraverso l'elaborazione di uno specifico prospetto informatizzato;

ESAMINATO il combinato disposto dei commi 756 e 757, per l'anno 2021, la diversificazione delle aliquote non soggiace ad eventuali vincoli imposti dal citato prospetto.

RITENUTO di confermare la misura delle vigenti aliquote IMU anche per l'anno 2021, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale o eventuali modifiche normative.

CONSIDERATE le novità riguardo l'IMU introdotte nell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) in materia di agevolazioni per il settore turistico che si inseriscono nelle misure emergenziali del Temporary Framework ("*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che l'invio degli avvisi di pagamento IMU, con relativi mod. F24, verrà effettuato tramite posta ordinaria, ed in alternativa tramite invio telematico agli utenti che abbiano scelto o comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa privacy;

PRESO ATTO che, con il costante arricchimento delle funzioni sulla base dell'esperienza maturata, l'attivazione del sistema informatizzato per l'invio degli avvisi IMU agli utenti che hanno dato consenso privacy, gestito in piena autonomia dagli addetti dell'Ufficio Tributi, ha consentito una riduzione dei costi per spese postali ed ha riscontrato apprezzamento e continua richiesta di recapito digitale, da parte dei destinatari.

VISTI:

- a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- d) richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 (G.U. serie generale n. 13 del 18/1/2021);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta;

Procedutosi alle operazioni di voto, per appello nominale, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n 16 consiglieri
Favorevoli	n.10
Contrari	n. 6 (Lauto, Kovatsch, Medeot, Marin, Delbello, Borsatti)
Astenuti	n. 0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di dare atto, che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di adottare, in ragione di quanto premesso, le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021:

- a) Aliquota base 0,9% (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)
- b) Aliquota ridotta pari allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 indicate (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019);
- c) Aliquota ridotta pari allo 0,76% per i terreni agricoli, non rientranti nell'esenzione prevista dalla norma per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);
- d) Aliquota ridotta pari allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
- e) Aliquota maggiorata pari allo 0,95% per gli immobili di categoria A ad esclusione della categoria catastale A/10;
- f) Aliquota maggiorata pari allo 0,95% per gli immobili di categoria C ad esclusione delle categorie C/1 e C/3;
- g) Aliquota maggiorata pari all'1,06% per le unità immobiliari di categoria diversa da C/1, C/3, C/4 e C/5 e del gruppo D, prive di utenze allacciate ed in obiettive condizioni di non utilizzabilità, che risultino non locate per le quali non c'è obbligo di denuncia e pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- h) Aliquota maggiorata pari all'1,06% per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale indicate (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019);
- i) Aliquota ridotta allo 0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);
- l) Aliquota ridotta allo 0% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (beni merce) a condizione che non siano locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019);

3) Detrazione per abitazione principale (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.-, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, adibiti ad abitazione principale;
- di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta, ad una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c, punto 6, della L. n. 160/2019);

4) di dare atto che, conformemente alle disposizioni normative, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di I grado godono della riduzione della base imponibile del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario,

l'agevolazione viene estesa al coniuge in presenza di figli minori;

5) di fissare l'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato:

- versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00

6) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.446/1997;

7) di trasmettere telematicamente ed inserire la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it con le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa, conferendo efficacia alla medesima;

8) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre, attesa l'urgenza,

procedutosi, alla votazione, espressa per appello nominale, in merito all'immediata eseguibilità con il seguente esito:

Il consigliere Delbello abbandona il consiglio

Presenti e votanti	n 15 consiglieri
Favorevoli	n.10
Contrari	n.4 (Kovatsch, Medeot, Marin, Borsatti)
Astenuti	n.1 Lautio

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Raugna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE ROSA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: DRSMGR66E68H703K

DATA FIRMA: 02/04/2021 11:09:23

IMPRONTA: 2DA43F86FF9C175F235CF2AF488988C56905FFF3668CF46DC4FDABF8CDAE3276
6905FFF3668CF46DC4FDABF8CDAE3276AD7108BA75F52105C043408DECAAEF6E
AD7108BA75F52105C043408DECAAEF6E400ABA576630F9EB3844A28129C9EEFD
400ABA576630F9EB3844A28129C9EEFDEB270FE49185CC5CE81BC724F4F8EAF4

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 02/04/2021 11:46:09

IMPRONTA: 2953D75A8FDB1F4974B6BAF97CBFA92384C200FA15677C7959406B038DF4CF33
84C200FA15677C7959406B038DF4CF336B121CF961901EB88F692DB2EFFF0F38
6B121CF961901EB88F692DB2EFFF0F38CA91326D40D87D7B4F179448230C3601
CA91326D40D87D7B4F179448230C3601016D67E5ADBBADFCB55C0467DC0E3B87